

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 12609 / 53/2018.11 del 12.05.2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Contributo statale previsto dall'articolo 9, comma 4 della legge 472/99 e successivo D.M. 22/12/2000 del Ministero dell'interno per i contratti di servizio trasporti regionali stipulati in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.lgs 422/97. Quesito.

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti  
Servizio 2 – Piano Regionale trasporti  
Palermo  
(Rif. Prot. 25421 del 21.5.2018)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo un'articolata problematica afferente i contratti di servizio dei trasporti regionali stipulati in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.lgs 422/97.

Si riferisce al riguardo che la Regione Siciliana ha stipulato con Trenitalia S.p.A. un primo contratto per la gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale, c.d. "ponte", per il periodo 1.1.2015-31.12.2016, ed un secondo contratto di servizio per il periodo 1.1.2017-31.12.2026, giusta delibera della Giunta di Governo n. 152 del 4.4.2018, con la quale è stato approvato lo schema di contratto tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento CE n. 1370/2007, per l'affidamento del relativo servizio.

La predetta attività è stata posta in essere *"in conformità all'art. 1 del D.lgs. n. 422 del 19.11.1997, che conferisce, tra l'altro, alle regioni le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, e agli artt. 18 e 19 con i quali è stabilito che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati,*

*devono rispondere ai principi di economicità ed efficienza, incentivando il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione degli stessi e assicurando, al momento della stipula del contratto, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari”.*

Al riguardo viene precisato che la legge 7.12.1999, n. 472 (interventi nel settore dei trasporti), dispone al comma 4 dell'articolo 9 che, al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali, titolari di contratti di servizio, sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione degli articoli 18 e 19 del citato D. lgs. 422/97, le cui procedure e modalità per l'attuazione sono state determinate con Decreto 22.12.2000 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle finanze e il Ministero dei trasporti e della Navigazione.

L'art. 3 del citato D.M. 22.12.2000, individua tale maggiore onere nell'imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che, in considerazione dell'aliquota IVA agevolata, ammonta al 10%.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 18, comma 1, del D.lgs 19.11.1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in ordine all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, dispone che: *“l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”.*



Con riferimento alle procedure e modalità per l'attribuzione dei contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, l'articolo 2 del D.M. 22 dicembre 2000, relativamente al contributo statale, dispone che:

*“ 1. Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dall'anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.*

*2. L'ammontare del contributo per l'anno 1999 è determinato, secondo l'art. 9, comma 5, della legge n. 472 del 1999, in lire 1.100 miliardi. Per gli anni successivi l'ammontare del contributo statale è valutato in base alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Dette maggiori entrate sono individuate nelle risorse derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane in sede di esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Sono preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.*

*3. Alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane in esse territorialmente ricompresi il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle maggiori risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato in ciascuna regione a statuto speciale ed in ciascuna provincia autonoma, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa”.*

Il successivo articolo 3 del medesimo Decreto Ministeriale, individua nell'imposta sul valore aggiunto, alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di

trasporto pubblico regionale e locale, i "maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 19 del D.lgs 19 novembre 1997, n. 422, in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale".

Per altro verso (ed analogamente), si osserva che l'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, per "l'attuazione del trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all'art. 9 del D.lgs. 422/97 e all'art. 1 del D.lgs. 296/2000", prevede che il trasferimento delle risorse finanziarie erogate annualmente alla Regione Siciliana, avvenga "al netto d'imposta sul valore aggiunto in quanto gli oneri relativi all'IVA, nella misura del 10% sui Contratti di servizio Regioni-Trenitalia S.p.a, sono rimborsati dallo Stato con le modalità stabilite al comma 4, art. 9, della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 "Interventi nel settore dei trasporti" e dal successivo D.M. 22/12/2000".

Posto il superiore corpus normativo non sembrano sussistere dubbi interpretativi circa l'an ed il quantum del contributo che, nel caso oggetto di consultazione, è pari all'IVA cui sono soggetti i contratti di servizio in argomento.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato

Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico

